

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 22 GIUGNO 1956

(70<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame » (1376) (Di iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	883, 884, 885	886
DI ROCCO . . . . .			885
LAMBERTI, relatore . . . . .		883, 884, 885,	886
MERLIN Angelina . . . . .			884
ROFFI . . . . .			886
RUSO Salvatore . . . . .			885
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .			886

« Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 » (1510) (Di iniziativa dei deputati Badaloni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	879,	882
LEPORE . . . . .		881

MERLIN Angelina . . . . .	Pag.	881
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .		881
TIRABASSI, relatore . . . . .		880

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Donini e Giua sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi ed Agostino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Lepore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni ed altri: « Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 » (1510) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni ed altri: « Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, va-

canti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-1959», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**TIRABASSI, relatore.** Questo disegno di legge d'iniziativa di un gruppo di deputati, intende portare un contributo fattivo al buon funzionamento della scuola elementare.

La legge 27 febbraio 1955, n. 53, disciplina all'articolo 7 il conferimento dei posti che si renderanno vacanti per effetto dell'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, disponendo che detti posti siano destinati « mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori in possesso del prescritto titolo di studio ». Il presente disegno di legge ha per oggetto la destinazione dei posti che si renderanno vacanti nella scuola elementare a norma della legge citata, nello spirito della legge stessa, e in considerazione delle particolari situazioni in cui si trova il personale fuori ruolo della scuola elementare.

In qualche provincia e particolarmente in quella di Roma i maestri aventi diritto alla assunzione in ruolo perchè appartenenti alla graduatoria del ruolo speciale transitorio a norma della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, e dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658, sono ancora in attesa di nomina. Infatti la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, aggiunge all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, le seguenti disposizioni: « I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947. (*Omissis*). Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole province a seguito dell'assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria ».

Nel periodo intercorso tra il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e la ratifica

(legge 24 dicembre 1951, n. 1634), molti maestri di ruolo speciale transitorio passarono in ruolo e i Provveditorati, particolarmente quello di Roma, utilizzarono i posti resisi vacanti per effetto di tale passaggio, per i trasferimenti, così che all'atto dell'approvazione della modifica citata i maestri inclusi nella graduatoria del ruolo speciale transitorio trovarono i posti loro spettanti già occupati. Ora la difficoltà di ricostruire i posti a loro riservati fa sì che, nonostante il loro diritto sia stato riconfermato dalla legge che soppresse il ruolo speciale transitorio degli insegnanti della scuola elementare, essi siano ancora in attesa di nomina.

Un altro gruppo di maestri fuori ruolo aventi diritto alla nomina, è ancora in attesa in alcune provincie. Si tratta dei maestri che hanno superato il concorso per titoli ed esami secondo le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e sono inclusi nella graduatoria valida fino ad esaurimento a norma dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 281.

Infine il concorso per il ruolo in soprannumero bandito a norma della legge 27 novembre 1954, n. 1170, non ha potuto, come del resto previsto, dare sistemazione a tutti gli insegnanti e particolarmente agli idonei appartenenti ai gruppi contemplati dalla legge stessa. Per effetto della legge (articolo 128 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, legge 26 luglio 1929, n. 1397) che riserva agli appartenenti alle categorie di invalidi di guerra, ex combattenti e orfani di guerra il 65 per cento dei posti, alcuni insegnanti aventi talvolta sino a 12 anni e più di servizio e due o tre idoneità, non sono stati compresi nella graduatoria dei vincitori perchè sorpassati da altri con punteggio minimo, ma beneficiari della citata riserva.

Il presente disegno di legge intende far giovare degli effetti della legge sull'esodo volontario i maestri fuori ruolo appartenenti alle categorie già menzionate favorendo così tutti i maestri fuori ruolo che vedranno finalmente

eliminate le situazioni particolari aventi una decisiva influenza sulla limitazione del numero dei posti da mettere a normale concorso.

Il presente progetto assegna i posti di ruolo organico che si rendono liberi per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, nell'ordine: ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658; ai maestri inclusi nella graduatoria valida fino ad esaurimento e in attesa di nomina ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281; ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Nello stesso tempo dispone che i posti dei maestri di ruolo in soprannumero che si rendono vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 siano assegnati agli idonei delle graduatorie dei concorsi espletati per la prima attuazione del ruolo in soprannumero nella proporzione stabilita dall'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

L'articolo 2 del progetto intende salvaguardare i diritti degli aspiranti ai trasferimenti ordinari evitando che in ogni provincia il numero dei posti disponibili per i concorsi sia diminuito da aspiranti al trasferimento provenienti da altra provincia (il che impedirebbe di sanare le situazioni già descritte in province in cui esse sono particolarmente inasprite e difficili a risolvere, come, ad esempio, in provincia di Roma).

Non ho altro da aggiungere e propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

LEPORE. Sono presente per la facoltà che mi è concessa a norma dell'articolo 25 del Regolamento del Senato, ed ho chiesto di parlare perchè desidero esprimere il mio punto di vista sul disegno di legge di cui si discute, e che, a mio avviso, deve essere approvato con la massima urgenza.

Debbo, innanzi tutto, precisare che, quando venne approvato il disegno di legge per il ruolo soprannumerario (legge 27 febbraio 1955, nu-

mero 53), consentii a che non si discutesse una mia proposta di legge n. 207, tuttora pendente, avente per oggetto un concorso per titoli a posti di maestro elementare, sia per non intralciare l'approvazione della legge citata, sia perchè, in sede di discussione, l'allora ministro Ermini assicurò che si sarebbe provveduto con estrema urgenza al concorso e che si sarebbero evitate sopravvenienze di altri concorrenti. In effetti, il Ministro bandì il concorso con scadenza 5 maggio 1955, ma, alla scadenza, contrariamente agli impegni assunti ed allo spirito e alle norme della legge, i termini del concorso, all'improvviso, vennero prorogati al 5 luglio.

Protestai immediatamente e con vigore a mezzo telegramma, facendo presente l'illegalità della proroga che non poteva da me essere prevista dato lo spirito ed i precedenti della legge. In seguito alle mie proteste e ad un ricorso al Consiglio di Stato da parte di molti maestri, è venuto questo nuovo progetto di legge che cerca di riparare all'abuso per il quale insegnanti idonei, anche con medie superiori al nove, sono stati sorpassati da idonei del nuovo concorso al quale i primi non si sono ripresentati avendo fiducia nella legge che assicurava la loro sistemazione.

Con questo nuovo disegno di legge si cerca di riparare il danno arrecato a molti insegnanti e, perciò, vi prego di volerlo approvare così come è stato formulato dalla Camera onde normalizzare, non senza danno per gli interessati, una situazione creatasi al di fuori della nostra volontà e, penso, anche di quella dello stesso ministro Ermini.

MERLIN ANGELINA. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge non soltanto perchè con esso si vuole riparare ad una ingiustizia commessa, ma soprattutto perchè esso porterà un contributo alla buona organizzazione e al buon funzionamento della Scuola.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi rimetto al parere della Commissione per quella che sarà la sua decisione su questa materia.

Devo però fare presente che l'estensione agli anni 1957-58 e 1958-59 che la Camera ha introdotto, solleva qualche perplessità.

Con questa estensione noi blocchiamo ancora per tre anni quasi ogni possibilità a coloro che possono partecipare ai concorsi per maestri e che, non avendo partecipato ad un concorso riservato, si vengono a trovare in una condizione di inferiorità.

Il disegno di legge Badaloni proponeva che questo vantaggio venisse accordato limitatamente ai posti che sarebbero risultati vacanti nell'anno scolastico 1956-57; e fino a questo punto il Ministero era giunto a dare parere favorevole. Per il resto devo richiamare la Commissione a considerare la responsabilità che si assume.

LEPORE. Faccio rilevare che l'estensione agli anni 1957-58 e 1958-59, è stata richiesta da tutte le varie categorie dei maestri e, da parte mia, aggiungo che tale estensione è un atto di giustizia verso gli insegnanti che, avendo ottenuto la media del sette, non si presentarono al nuovo concorso e che, per l'incidenza da me lamentata, vennero superati dai sopravvenuti i quali, pur avendo ottenuto medie inferiori, si sono avvantaggiati di un punteggio per il nuovo concorso superato. Così hanno scavalcato i più meritevoli che avevano avuto fiducia nella legge e che non si presentarono al nuovo esame per l'assicurazione loro data di un certa sistemazione.

D'altra parte il rilievo del Ministero sul pregiudizio per i nuovi diplomati non è sufficiente ad ostacolare un atto di giustizia e la parziale riparazione di un errore, perchè i giovani hanno il diritto di partecipare ai normali concorsi che si bandiscono regolarmente ogni due anni.

Questo emendamento, inoltre, è stato concordato su richiesta di tutti i sindacati dopo lunga discussione alla Camera dei deputati ed a me sembra che sia bene non modificare quanto è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento per rendere giustizia ad una buona aliquota di insegnanti qualificati da un ottimo punteggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo le modalità della presente legge, nell'ordine:

a) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658;

b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;

c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine fissato dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 1<sup>o</sup>, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.

(È approvato).

#### Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di provincia per effetto dell'esodo volontario, sono destinati ai trasferimenti degli insegnanti di ruolo della stessa provincia. L'assegnazione della sede viene fatta sulla base di graduatorie di merito per sede, compilate secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione

per l'attuazione del movimento annuale ordinario e dopo che il medesimo movimento sia stato ultimato.

I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi da quello del capoluogo di provincia vanno aggiunti agli altri della stessa provincia resisi vacanti negli stessi Comuni in applicazione della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente articolo 1.

Nulla è innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite, per ciascun tipo di concorso riservato, dai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 7 della medesima legge, ai maestri non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in tali concorsi riservati, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105/175.

Qualora i posti da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli di cui al n. 1°) del citato articolo 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2°) dello stesso articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato)

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame » (1376).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nella prove di esame ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI. *relatore*. Il disegno di legge attualmente al nostro esame si ricollega alla legge Segni relativa ai concorsi banditi nel 1951. Molti dei colleghi certamente ricorderanno che allora parecchi posti restarono scoperti, e non perchè ai concorsi non avessero partecipato elementi meritevoli e preparati — la votazione elevata ne è conferma —, ma perchè il conteggio dei titoli fu impostato con un criterio troppo rigido e ristretto, sicchè anche quei candidati che all'esame riportarono i sette decimi della votazione non riuscirono a vincere il concorso. Ed allora si provvide a coprire i posti rimasti scoperti con la formazione di una seconda graduatoria nella quale vennero accolti coloro che, pur non avendo ottenuto i sette decimi della votazione complessiva, avevano tuttavia conseguito i sette decimi nelle prove d'esame.

In quella circostanza fu dibattuta, in Commissione, l'opportunità di rendere la norma permanente, ma il relatore ed il rappresentante del Governo fecero rilevare che ci si sarebbe messi in contrasto con la norma generale secondo la quale i concorsi vengono banditi per titoli ed esami, e che, d'altra parte, il provvedimento veniva preso per far fronte ad una situazione contingente che si era determinata per l'eccessiva severità della Commissione esaminatrice: si disse anche che, in caso di necessità, in questo modo si sarebbe potuto provvedere anche in avvenire.

Appunto riferendosi a questa dichiarazione del Sottosegretario — citata testualmente del resto nella breve relazione — il senatore Salvatore Russo, insieme con altri colleghi, ha proposto un disegno di legge che in sostanza vuole estendere il beneficio, già accordato ai partecipanti ai concorsi del 1951, ai concorsi banditi nel 1951 che attualmente sono quasi espletati.

Questa, l'origine del disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire.

Voglio anche dire che il collega Russo, primo presentatore del disegno di legge, ha spinto la sua diligenza fino al punto di fare una indagine statistica dei posti rimasti scoperti nei concorsi del 1953 e da questa indagine, concretata in un quadro prospettico, risulta evidente che i posti scoperti sono molti, con evidente disagio della scuola. E tanto per citare un esempio, dirò che nelle scuole medie risultano scoperti ben 1137 posti relativi a cattedre di materie letterarie, che nella tabella numero 4, relativa all'italiano, latino e storia, risultano scoperti 138 posti, e così via.

Io, come relatore, mi associo alle considerazioni fatte dal presentatore del disegno di legge; però ritengo che il fine possa essere meglio raggiunto votando una norma permanente (e se ne era già parlato un'altra volta), che rispetti il principio generale, secondo cui i concorsi devono essere banditi per titoli ed esami: concretamente propongo che, da ora in avanti, per essere inclusi nelle graduatorie dei vincitori, i partecipanti ai concorsi debbano riportare una votazione di 7/10, cioè 52,50/75, nelle prove di esame, raggiungendo complessivamente, con l'aggiunta del punteggio relativo ai titoli, non più i 7/10, cioè 70/100, come è ora richiesto, ma soltanto 60/100.

MERLIN ANGELINA. Nei concorsi del 1951, infatti, la votazione richiesta era di 60/100; ed in questo senso ritengo che i partecipanti a quei concorsi ne furono notevolmente avvantaggiati.

LAMBERTI, *relatore*. Si trattava della permanenza in vigore, senatrice Merlin, di una norma eccezionale che aveva riguardo alla particolare situazione del dopoguerra, norma contenuta in un decreto del Capo provvisorio dello

Stato emanato nel 1947, il quale fissava appunto il traguardo dei 60/100, e persino la sufficienza dei 6/10 nelle prove d'esame.

PRESIDENTE. Si trattava precisamente di una norma per i combattenti e per i professori di lingue.

LAMBERTI, *relatore*. Io sarei dell'avviso di adottare il criterio che ho esposto come norma generale e definitiva: il risultato sarà che i giovani che riporteranno una elevata votazione potranno entrare nella graduatoria dei vincitori, anche se sforniti, o quasi, di titoli. Non bisogna dimenticare infatti che per questi ultimi ci sono il diploma di laurea, valutabile con un massimo di cinque punti, le abilitazioni precedentemente conseguite, le pubblicazioni, ecc.: anche i giovani laureati, che per avventura non avessero mai ottenuto un incarico o una supplenza, potranno con questi titoli superare la breve distanza che intercorre fra i 52,50 punti dell'esame e i 60 punti richiesti come votazione complessiva.

Ma allo stesso tempo, valutando i titoli come io propongo, noi avremo anche il dovuto riguardo ai professori anziani, i quali hanno dato prova delle loro capacità con le qualifiche riportate durante gli anni di insegnamento. Avremo anche un altro vantaggio, quale quello di evitare le graduatorie surrogatorie da aggiungersi a quella dei vincitori: e non sarebbe cosa di poco conto. Noi infatti non avremo più due graduatorie, una per i vincitori di prima categoria (chiamiamoli così) e l'altra per i vincitori di seconda categoria (così si fece per i concorsi banditi nel 1951), ma una graduatoria unica. Finalmente, una simile norma, qualora venisse attuata, sarebbe anche in qualche modo una anticipazione dello stato giuridico dei professori, per quel che riguarda questo punto; essa è confortata da una decisione della II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha già esaminato la questione e si è pronunciato favorevolmente.

Il testo che io propongo sarebbe il seguente:

#### Art. 1

Al termine delle operazioni di esame la Commissione compila tre graduatorie:

dei vincitori;

degli ex combattenti e categorie assimilate;

degli idonei.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova scritta o grafica, pratica od orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed aver conseguito non meno di sei decimi nella votazione complessiva.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive estensioni e modificazioni che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli ex combattenti.

I concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei potranno essere nominati nel solo caso che, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e semprechè gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria degli ex combattenti ed eventualmente con quelli compresi nella graduatoria degli idonei non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli idonei che non conseguano la nomina nei casi previsti dal precedente comma, non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo.

## Art. 2

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche ai concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

Io ho cercato di essere il più chiaro possibile e non mi resta altro che chiudere la mia relazione raccomandando caldamente alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo da me proposto.

DI ROCCO. Proporrei un rinvio della discussione in quanto ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Lamberti richieda un approfondito esame.

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei che si sentisse però, prima di rinviare la seduta, il parere del senatore Russo Salvatore che è il primo firmatario del disegno di legge.

RUSSO SALVATORE. Nella prima formulazione del disegno di legge pensai ad una norma permanente, ma mi astenni dal presentarla per la considerazione che nel nuovo stato giuridico del personale civile dello Stato si sarebbe trattata la materia. Per questo motivo io non posso essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Lamberti.

Consentitemi che faccia però alcuni rilievi sul nuovo testo proposto dal relatore.

Nel secondo comma dell'articolo 1 si dice che per la inclusione in graduatoria i concorrenti devono riportare una media di almeno 7/10 dei voti riportati nella prova ecc. ecc. In questo modo una candidato ricco di titoli che nelle prove d'esame consegua il sei non può mai entrare nella graduatoria.

PRESIDENTE. Ma questa è una norma di carattere generale.

RUSSO SALVATORE. Quanto all'articolo 2, io proporrei che si stabilisse il principio di cui al disegno di legge da noi presentato, cioè che le cattedre del concorso del 1953 rimaste tuttora scoperte si dessero a coloro che hanno conseguito i 52,50/100 e non i 60/100 di votazione nelle prove di esame e nei titoli.

Devo dire poi che il disegno di legge è stato dappertutto appreso come è stato formulato

da me e dai colleghi; anzi, devo dire che mi sono pervenute centinaia di lettere. Io vorrei, in sostanza, che coloro che hanno partecipato ai concorsi del 1953 potessero usufruire della legge Segni e vorrei pure che si usasse una graduatoria scorrevole.

Il nostro disegno di legge accenna anche al concorso del 1951 ed agli inconvenienti cui si è andati incontro. Allora, infatti, c'era una graduatoria rigida. Esistevano allora 30 posti scoperti per i quali furono nominati trenta titolari. Che cosa avvenne? Avvenne che quattro o cinque dei nominati non accettarono e si resero così vacanti quattro o cinque posti. Ci furono dei ricorsi al Consiglio di Stato. Ora tali ricorsi perderebbero la loro efficacia se si accettasse il nostro disegno di legge con un emendamento che mi riservo di proporre alla fine della seduta.

LAMBERTI, *relatore*. Per assicurare il collega Russo vorrei ricordare che a norma dell'articolo 68 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, per essere inclusi nella graduatoria dei vincitori, i candidati devono riportare una media di 7/10 nelle prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Si tratta quindi di un principio già esistente.

ROFFI. Mi pare che la preoccupazione del collega Salvatore Russo circa l'efficacia di questo disegno di legge, secondo il nuovo testo proposto dal relatore, non abbia ragione di essere nei confronti dei concorsi del 1953, in quanto l'articolo 1 si applica anche a questi concorsi. Su questo punto io ritengo che non sia necessario alcun emendamento.

È necessario porre invece l'accento sulla questione dei concorsi del 1951; si rende necessaria una norma transitoria allo scopo di sistemare i posti rimasti vacanti nei concorsi del 1951.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al testo proposto dal relatore. Vorrei fare però una osservazione: quando nell'altro ramo del Parlamento, fu discusso il disegno di legge sulla sistemazione degli idonei, si è insistito nel dire che con quella legge si sarebbe liquidato il valore legale del termine « idoneo ». Quindi io proporrei che non si usasse più il termine « idoneo »; vorrei che si parlasse piuttosto di una graduatoria suppletiva che si esaurisse nell'ambito del concorso. Si dovrebbe parlare perciò di tre graduatorie: graduatoria dei vincitori, graduatoria dei combattenti e graduatoria suppletiva comprendente i non vincitori che hanno conseguito la votazione minima prescritta.

Per quanto riguarda la richiesta di estendere la efficacia della legge ai concorsi del 1951 io pregherei, se possibile, di non insistere in essa, perchè la efficacia pratica dell'emendamento sarebbe irrilevante, ma rappresenterebbe una intromissione poco opportuna del Parlamento in una materia che attualmente è all'esame del Consiglio di Stato.

PRESIDENTTE. Aderendo alla proposta dianzi formulata dal senatore Di Rocco e non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.